

COMPLETAMENTO, L'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE

Spezzoni assegnabili soltanto se sono liberi

DI CARLO FORTE

L'assegnazione di ore eccedenti ai docenti interni, che abbiano manifestato la propria volontà di accettarle, non configura un vero diritto in capo al docente interessato. Tale assegnazione, infatti, può avvenire solo a patto che nella stessa scuola non vi siano colleghi tenuti al completamento dell'orario d'obbligo. E sempre che l'assegnazione delle ore eccedenti risulti compatibile con l'orario delle lezioni. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Corte di cassazione con un'ordinanza emessa il 26 febbraio scorso 5244/2020. La pronuncia si colloca in continuità con la sentenza 24214/2017 della stessa sezione, con la quale la Suprema corte ha degradato il diritto al completamento a mero interesse legittimo (si veda *Italia Oggi* del 17/10/2017, pag. 39). Secondo i giudici di piazza Cavour, infatti, l'assegnazione di uno spezzone di cattedra, sia a titolo di completamento in caso di supplenti spezzonisti sia a titolo di incremento dell'orario di insegnamento nel caso di docenti di ruolo, si configura alla stregua di interesse legittimo. Potere che può essere esercitato da dirigente scolastico anche in senso negativo, qualora lo spezzone aggiuntivo non si incastri perfettamente nell'orario di lezione del docente interessato. In altre parole, rientra nella disponibilità del dirigente scolastico la piena facoltà di modificare l'orario in modo tale da consentire l'assemblaggio dell'ulteriore spezzone oppure di decidere di non farlo. Nel caso decida di non farlo, adducendo la fessità dell'orario già elaborato, il docente non può che rassegnarsi.

L'orientamento ormai consolidato della Suprema corte pone in luce la mancanza di regole procedurali, sia a livello contrattuale che legale, in riferimento alla delicata materia dell'assegnazione degli spezzoni. A questo proposito la Cassazione, nella sentenza 24214/2017, ha spiegato che il fatto che risultino ore disponibili, potenzialmente utilizzabili per il completamento o per l'ampliamento fino a 24 ore dell'orario di cattedra, non determina in capo al docente interessato «alcuna facoltà di stabilire la collocazione o la distribuzione del monte ore, né la possibilità di condizionare la propria scelta, l'organizzazione e la pianificazione dell'orario dell'istituto scolastico o addirittura di imporne una modificazione, anche con pregiudizio degli altri docenti in servizio». E tale indirizzo, alla luce dell'ordinanza del 26 febbraio, vale sia per il completamento che per le ore eccedenti.

© Riproduzione riservata

